

**COMUNE DI
GONNOSTRAMATZA**
PROVINCIA DI ORISTANO

N. 27



del 06-04-2023

**DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: Canone Patrimoniale di Concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale Legge 160/2019. Modifica tariffe per l'annualità 2023

L'anno **duemilaventitre** il giorno **sei** del mese di **aprile**, in Gonnostamatza alle ore 15:56;

la GIUNTA COMUNALE, convocata nei modi e forme di legge, si è riunita – in modalità presenzacon l'intervento dei Signori:

ABIS MARIA AGNESE	SINDACA	P
Piras Federica	VICE-SINDACA	P
CONCU ELIO	ASSESSORE	P
COCCO STEFANIA	ASSESSORA	P

risultano presenti n. 4 e assenti n. 0.

e con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Enrica Olla, che svolge compiti di consulenza giuridico-amministrativa ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

La Sindaca, assunta la presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta e deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione;

Visto l'art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

Visto l'art. 1, comma 816, della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Richiamata la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160;

Visti i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge.

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 06.04.2023 avente ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale – Modifica";

Dato atto che l'art. 821 lettera F della Legge 160/2019 consente ai Comuni di introdurre ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle previste dagli art. 832 e 833;

Rilevato che le esenzioni/ riduzioni introdotte rispettano il principio dell'invarianza dell'entrata, in quanto di lievissima entità;

Ritenuto, pertanto, che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale;

Verificato che la popolazione residente al 31.12.2022 rientra nella fascia "entro i 10.000 abitanti" per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

- tariffa standard annuale (art. 1 comma 826 legge 160/2019): 30,00 euro;
- tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 legge 160/2019): 0,60 euro.

Preso atto che il territorio del Comune di Gonnostramatza viene suddiviso in due categorie e nello specifico:

- 1 a CATEGORIA: Via Venezia, Via Mogoro, Viale Kennedy, Via Roma.
- 2 a CATEGORIA: Tutte le restanti zone.

Tenuto conto che la proposta di modifica contenuta nel presente atto è stata oggetto di una valutazione intersettoriale congiunta tra i vari Settori coinvolti a vario titolo nella gestione del suolo pubblico, atto a individuare e concordare in modo funzionale e coordinato tale proposta;

Appurato che l'art. 1 comma 843 della Legge 160/2019 prevede che per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento del canone complessivamente determinato ai sensi dei commi precedenti;

Appurato che sono state apportate delle modifiche al Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, nello specifico:

- Art. 30 "**Occupazioni non soggette al Canone**" in cui viene integrato con il comma 7, nel dettaglio: *" il pagamento del suolo pubblico, l'esposizione di pubblicità e affissioni in occasione di eventi atti a promuovere le produzioni locali e/ o di manifestazioni di carattere culturale, ricreativo o sociale, sportivo, organizzati dall'Amministrazione Comunale, da associazioni socio/culturali, sportive, comitati ovvero patrocinati dalla stessa amministrazione, limitatamente agli spazi individuati;*
- Articolo 31 "**Riduzioni del Canone**" in cui viene inserita la lettera C, nel dettaglio: *" è disposta la riduzione dell'80% per le occupazioni permanenti e temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;*
- Articolo 31 "**Riduzioni del Canone**" in cui viene inserita la lettera D, nel dettaglio: *" è disposta la riduzione della tariffa del 20% per le occupazioni permanenti del Canone Mercatale";*

Preso atto della nota della Prefettura di Oristano, acclarata al prot. 207 del 16/01/2023 avente ad oggetto: "Criteri applicativi del canone patrimoniale relativo alle occupazioni in aree di mercato. Articolo 1, comma 837 e seguenti della Legge n. 160/2019";

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla modifica delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale e del Canone mercatale, come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di agevolare le attività economiche che in questi ultimi anni di pandemia hanno subito una grave crisi;

Considerato che il Canone Unico Patrimoniale non possiede natura tributaria, e che, pertanto, i Comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF degli atti regolamentari e tariffari concernenti il Canone;

Visto il T.U. Ordinamento degli Enti Locali;

Visto le norme vigenti in materia di tributi comunali;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dalla Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;

Con votazione unanime

DELIBERA

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e che s'intende integralmente richiamata costituendone la motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 ss.mm.ii.;

Di modificare per l'anno 2023 le tariffe del Canone Unico Patrimoniale del Canone Mercatale come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di dare atto che:

- le tariffe suddette decorrono dal 01 Gennaio 2023;
- le tariffe in argomento che vengono dettagliate nell'allegato A (che forma parte integrante e sostanziale del presente atto) contribuiranno ad assicurare l'equilibrio del Bilancio di Previsione Finanziario triennale 2023/2025 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22.03.2023.

Di dichiarare, infine, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente
Dott.ssa MARIA AGNESE ABIS

Il Segretario Comunale
Enrica Olla

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **Favorevole**, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000

Data 05-04-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Bandinu Simoneta

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **Favorevole**, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs 267/2000

Data 05-04-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Bandinu Simoneta

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).